



**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila**



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Prefetto della provincia dell'Aquila nella persona del Dott. Francesco Alecci

e

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo nella persona del Dott. Ernesto Pellecchia

PREMESSO CHE

- l'Art. 4-bis del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, introdotto dall'Art. 1, comma 25, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'Art. 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2011, n. 179 - Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato - a norma dell'Art. 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, pubblicato nella G.U. n. 263 dell'11 Novembre 2011 ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato Articolo 4-bis del Decreto Legislativo 286/1998;
- le linee di indirizzo per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2011, n. 179 emanate dal Ministero dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 Marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni e intese, tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti;
- l'Accordo Quadro (di seguito denominato "Accordo"), siglato il 7 Agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2011, n. 179 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione;
- l'Accordo, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 (Articolo 4 dell'Accordo); criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'Articolo 5, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 (Articolo 5 dell'Accordo); ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti



relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (Articolo 6 dell'Accordo); criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 (Articolo 7 dell'Accordo);

tutto ciò premesso

le parti concordano e stipulano quanto segue

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Con il presente protocollo sono individuate le Istituzioni Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'Articolo 4 dell'Accordo; 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, fermo restando che essi saranno avviati solo a partire dal 2014 e che saranno oggetto di ulteriori specifiche indicazioni; 3) i corsi e i percorsi di cui all'Articolo 6 dell'Accordo; 4) i progetti pilota di cui all'Articolo 7 dell'Accordo.
2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.

**Art. 2
(Individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test)**

Acquisite le disponibilità, le Parti – per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per ciascuna delle ulteriori attività di cui all'Articolo 1, comma 1 – individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le Istituzioni Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

**Art. 3
(Obbligo delle parti)**

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente Art. 1, si impegna a:
 - a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per concordare, per il tramite dell'Ufficio 3°-Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, sentite le Istituzioni Scolastiche di cui all'Allegato 1, il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione, secondo i criteri e le modalità indicate dalle circolari ministeriali, e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente Articolo 1, comma 1, fermo restando che il test di cui al punto 2 del citato comma sarà avviato solo a partire dal 2014 e che le attività di cui ai punti 3) e 4) saranno oggetto di eventuali altri accordi;



**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila**



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

- b. comunicare alle Istituzioni Scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione o alle altre attività, di cui all'Articolo 1, comma 1, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;
 - c. assegnare ad ogni Istituzione Scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 450,00 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente protocollo, nonché le risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al punto 4 del precedente Articolo 1, comma 1;
 - d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 dell'Accordo, ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
 - e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell'Ufficio 3°-Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell'Ufficio 3°-Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, in applicazione di quanto previsto dal precedente Art.1, si impegna a:
- a. individuare le Istituzioni Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, in base a quanto stabilito nell'Articolo 2 presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'Articolo 4 dell'Accordo, secondo i criteri e le modalità indicate dalle circolari ministeriali; 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'Articolo 5 dell'Accordo, fermo restando che lo stesso sarà avviato solo a partire dal 2014; 3) i corsi e i percorsi di cui all'Articolo 6 dell'Accordo oggetto di eventuali altri accordi; 4) i progetti pilota di cui all'Articolo 6 dell'Accordo oggetto di eventuali altri accordi; darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;
 - b. predisporre il calendario per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente Articolo 1, comma 1, secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura-U.T.G., sentite le Istituzioni Scolastiche di cui all'Allegato 1; -
 - c. trasmettere alle Istituzioni Scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati;
 - d. assicurare, presso le Istituzioni Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori



attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente Articolo 1, comma 1, secondo il calendario di cui al punto b, previa identificazione dello straniero secondo le modalità già adottate per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 Giugno 2010;

- e. concordare con la Prefettura i tempi e le modalità di comunicazione da parte delle Istituzioni Scolastiche di cui all'Allegato 1, dell'avvenuta partecipazione dello straniero alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'Articolo 4, comma 7 dell'Accordo, anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione alla sessione medesima di cui all'Articolo 6, comma 1 e dell'Articolo 7, comma 5 dell'Accordo medesimo;
- f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, anche in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 dell'Accordo;
- g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1 e il coordinamento delle attività, anche in rapporto con l'Ufficio competente (istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e la Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi informativi delle Regioni del M.I.U.R.;
- h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura-U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art. 4

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura verserà a ciascuna Istituzione Scolastica, di cui all'allegato 1, e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di formazione civica e di informazione e per le ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente Articolo 1, comma 1 - ove effettuate - secondo quanto indicato al precedente Art. 3. Nelle richieste, l'istituzione scolastica indicherà il conto corrente, gli estremi nonché le modalità di versamento e intestazione del conto.
2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, previo accreditamento, a questa Prefettura, dei relativi fondi.
3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.

Art. 5

(Rendicontazione finale)



**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila**



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività, eventualmente concordate, di cui al punto 4 del precedente Articolo 1, comma 1.
2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente Articolo 1, comma 1 – ove effettuate - fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.

**Art. 6
(Durata)**

Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.

**Art. 7
(Allegati)**

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:
 - a. Allegato 1 – Elenco delle istituzioni scolastiche della Provincia dell'Aquila individuate quali sedi di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'Articolo 4 dell'Accordo nonché delle attività oggetto di eventuali altri accordi;
 - b. Allegato 2 – Standard di costo.

Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.

L'Aquila, 13 Febbraio 2013

Il Prefetto dell'Aquila
Francesco Alecci

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale
Ernesto Pellicchia



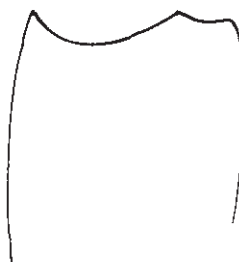
**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila**



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Allegato 1 – Istituzioni Scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti nella Provincia dell'Aquila

C.T.P.	INDIRIZZO	SEDE	Dirigente scolastico	Indirizzo e-mail	N. telefono
I.C. "Don Milani"	Via Villa S. Pietro	Pizzoli	Anna Maria Tatone	agic815004@istruzione.it	0862 977029
I.C. "Collodi-Marini"	Via Fucino,3	Avezzano	Claudia Scipioni	agic843008@istruzione.it	0863 413764
I.C. "L.Radice-Ovidio"	Via Togliatti	Sulmona	Luciana Bruno	agic835009@istruzione.it	0864 51214
I.C. "B.Croce"	Via Principe di Napoli, 13	Pescasseroli/ Barrea	Francesco Gizzi	agic82000g@istruzione.it	0863 910729





**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila**



Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Allegato 2 – Standard di costo

Sessione di formazione civica e di informazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 Settembre 2011				
Obiettivo	Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [cfr. art. 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR 179/11]			
Azione	Attivazione e funzionamento delle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al DPR 179/2011, presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, comma 632 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni			
n. min. e tipologia destinatari per commissione	Non meno di 18 stranieri che, avendo sottoscritto l'Accordo di integrazione, richiedono di svolgere la sessione di formazione civica e di informazione ai fini di quanto previsto dal DPR 179/2011.			
Durata in ore			10	
		%	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Costo lordo	Area formativa + Area organizzativo - gestionale		€ 346,50	€ 450,00
Area formativa	• Accoglienza / Orientamento • Gestione della "sala multimediale" e predisposizione e conservazione di materiali e sussidi informatici • Implementazione del "pacchetto formativo" predisposto dal Ministero dell'Interno		€ 175,00*	€ 232,23
Area organizzativo - gestionale			€ 171,50	€ 217,77
	1) Personale ATA.		€ 54,00**	€ 61,66
	2) Servizi complementari (a titolo esemplificativo): - Servizi di informazione - Servizi di mediazione linguistica/culturale - Servizi di accompagnamento		€ 87,50***	€ 116,11
	3) Altre voci (a titolo esemplificativo): - Materiale di consumo materiale (cancelleria, dispense attività didattica ecc.) - Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche - Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici - ecc.		€ 30,00	€ 30,00

* il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impiego di due docenti per 5 ore ciascuno.

** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di due ore per una unità di collaboratore scolastico e di due ore per una unità di assistente amministrativo.

*** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di cinque ore di una unità di personale per la realizzazione dei servizi complementari.

N.B. Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 2 del DPR 179/2011, sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo stabilito, fermo restando l'intesa con le Prefetture competenti.